



COMUNE DI MIRTO

Città Metropolitana di Messina

CORONAVIRUS AVVISO ALLA CITTADINANZA

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" n. 6 del 23.2.2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 23-2-2020);

VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 1 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 8 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell'8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13.3.2020 con sono state recepite, tra l'altro, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 11 marzo 2020

SI COMUNICA

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
7. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 5 e 6 si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
8. è interdetto l'accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;
9. al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l'attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione;
10. gli esercenti servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti e gas per autotrazione con servizio self service provvedono alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l'erogazione;
11. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
12. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, *i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti.*

SI COMUNICA ALTRESI'

- che gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 - 13.30/16.00. La terza fascia dalle 17.00/19.00 sarà garantita solo in relazione alle esigenze della utenza lavorativa.
- che gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano garantiscono i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00.
- che sono disposte limitazioni nei collegamenti a mezzo navi-traghetto con le isole minori, come da indicazioni contenuto nell'Allegato 1.
- che per i collegamenti nello Stretto di Messina è stato definito un Protocollo di sicurezza, allegato 2 alla presente.
- Che è disposto l'obbligo di disinfezione giornaliera dei treni regionali e degli altri mezzi di trasporto via terra e via mare.

SI DISPONE ALTRESI'

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020 e dall'articolo 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
- Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l'appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
- I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale

CONTINUA A RACCOMANDARE

- a chiunque dovesse avvertire sintomi influenzali e difficoltà respiratorie di **NON RECARSI** al Pronto Soccorso, ma contattare telefonicamente il Medico di famiglia, ovvero al pediatra di libera scelta o la Guardia Medica per i non residenti;
- a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020:
 - a) lavarsi spesso le mani, si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche; o coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce, possibilmente con il gomito e non con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
 - l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
 - n) Curare e detergere i telefoni
- di consultare costantemente il sito Internet del comune per eventuali aggiornamenti sull'evoluzione della criticità.

Le disposizioni sopra citate e le presenti indicazioni hanno validità fino a nuove disposizioni.

Si informa, infine, che i dati ricevuti, circa l'identità dei soggetti interessati, saranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sensibili.

IL SINDACO